



R.G. n. [REDACTED]

Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Marsala, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

Francesco Paolo Pizzo	Presidente
Francescamaria Piruzza	Giudice
Giampaolo Bellofiore	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 669-*terdecies* c.p.c. proposto da [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. MANDICO Monica;

- *resistente* -

a scioglimento della riserva precedentemente assunta;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 17.4.2025 [REDACTED] per mezzo della mandataria [REDACTED] ha proposto reclamo ex artt. 624 e 669-*terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata il [REDACTED] con la quale il Giudice dell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. iscritta al n. [REDACTED] dell'intestato Tribunale ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo indicato nell'atto di precetto, come già disposta con decreto reso *in audita altera parte*. La reclamante ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui, in accoglimento della prospettazione difensiva del debitore opponente, è stata posta in dubbio la titolarità del credito in capo alla parte opposta, reiterando altresì le ulteriori contestazioni all'avverso atto di opposizione al precetto.

Ha sostenuto, di contro, di aver debitamente dato prova della propria legittimazione sostanziale attiva, quale ultima cessionaria del credito originariamente vantato da [REDACTED], per il tramite della produzione in giudizio degli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale e di una certificazione notarile con la quale si attesta che il credito precettato è oggetto del contratto di cessione

di crediti in blocco stipulato tra [REDACTED]

Con memoria depositata il [REDACTED] si è costituita nel giudizio di reclamo [REDACTED], contestando dettagliatamente l'atto di impugnazione e reiterando specificamente le contestazioni formulate dinanzi al Giudice dell'opposizione sotto il profilo della legittimazione sostanziale attiva dell'asserito cessionario. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del reclamo, in quanto infondato in fatto e diritto.

Il reclamo è infondato e va, dunque, respinto, per le ragioni di seguito precisate.

La controversia si inserisce nell'ambito della dibattuta tematica dell'onere della prova, in punto di legittimazione sostanziale attiva, incombente sulla parte che si affermi titolare di crediti ceduti in blocco a norma dell'art. 58 TUB nella particolare ipotesi in cui la legittimazione dell'asserito cessionario sia oggetto di contestazione.

Sul piano generale, deve innanzitutto evidenziarsi che l'art. 1260 c.c. esprime il principio generale in base al quale il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito a terzi, con la sola esclusione dei crediti a carattere strettamente personale ovvero in cui il trasferimento risulta vietato per legge.

In ipotesi di credito avente ad oggetto somme di denaro, come nel caso di specie, il credito può pertanto essere normalmente ceduto, tramite la stipula di un contratto che intercorre esclusivamente fra cedente e ceduto, mentre il debitore non è tenuto in alcun modo a fornire il suo assenso (salvo, come rilevato, in presenza di credito di natura strettamente personale).

La tutela del debitore ceduto, necessaria al solo fine di evitare che questi, all'oscuro della cessione, adempia la sua obbligazione nei confronti del cedente, si attua, ex art. 1264 c.c., con la notifica allo stesso della cessione, ovvero con la accettazione della cessione medesima.

Nel caso di cartolarizzazione, vale a dire di cessione da parte di una banca, in blocco, di numerose linee di credito, l'art. 58 TUB ha previsto, in alternativa alla notifica singola, due oneri di natura pubblicitaria in capo alle parti, costituiti dalla iscrizione nel registro delle imprese e dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sulla scorta di tale disciplina è stato sostenuto, come correttamente evidenziato da parte opposta, che *"è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"*¹.

¹ Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017, Rv. 646585 – 01.

L'orientamento in questione deriva dall'esigenza, riconosciuta e tutelata dalla legislazione vigente, di ridurre gli oneri di allegazione che incombono sulla parte cessionaria a fronte di cessioni in blocco coinvolgenti, nella generalità dei casi, un cospicuo numero di crediti, allo scopo di favorirne una circolazione che, altrimenti, risulterebbe di difficile realizzazione.

È stata, dunque, ritenuta la superfluità dell'indicazione specifica del singolo rapporto oggetto di cessione nei casi in cui l'indicazione per categorie consenta di individuare senza incertezze i crediti ceduti; ciò che, del resto, può agevolmente ricavarsi da una interpretazione letterale dell'art. 58 TUB, che disciplina espressamente la *“cessione (...) di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”*, oltreché da una lettura sistematica di tale disposizione in rapporto all'art. 1346 c.c., il quale prescrive che *“l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”* consentendo che esso, pur non indicato in maniera specifica, possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto.

Nondimeno, il percorso argomentativo seguito, tra le altre, in Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017, Rv. 646585 – 01 non può ritenersi condivisibile là dove, premessa la superfluità dell'indicazione specifica del singolo rapporto oggetto di cessione, si afferma che la produzione in giudizio dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.

Difatti, ritiene il Tribunale che occorre tenere distinti i due profili rispettivamente relativi alla prova della titolarità del credito e alla possibilità di indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi.

Del resto, la stessa Corte di Cassazione si è espressa in termini parzialmente divergenti in altre pronunce nelle quali è stato sostenuto che *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”*².

Invero, anche nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco colui che sostenga di aver ottenuto la legittimazione sostanziale attiva è tenuto, specie a fronte dell'avversa esplicita contestazione, ad allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto, giacché l'operatività della disciplina di cui all'art. 58 TUB non comporta la perdita della legittimazione sostanziale e

² Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01, nonché, nello stesso senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 – 01, secondo cui *“l'art. 58 del d.lgs. 1 Osettembre 1993, n. 385, (...) non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione”*.

processuale della banca cedente, risultando di per sé volta unicamente a derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco³.

Tale disposizione normativa non vale, infatti, ad escludere che il profilo del perfezionamento della cessione – e del conseguente onere della prova – rimanga distinto da quello relativo alla sua opponibilità al debitore ceduto.

Se è vero, infatti, che l'opponibilità al debitore ceduto può discendere anche dalla stessa notifica di un atto di citazione ad opera del cessionario e che la stessa prova della cessione può ricavarsi da documentazione successiva alla pubblicazione in Gazzetta, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario⁴, va sottolineato come, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale di legittimità da ultimo richiamato, è comunque necessario che risulti in atti la prova documentale della cessione e del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione che ha preceduto l'introduzione della procedura esecutiva.

Peraltro, è opportuno precisare che dall'argomentazione contenuta in tale ultima pronuncia – ove si legge: *“nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello”* – non può ritenersi che discenda la possibilità di offrire la prova della titolarità del credito mediante la produzione di una mera dichiarazione unilaterale del cedente, in luogo del contratto di cessione del credito oggetto di causa, giacché, quand'anche effettivamente ricavabile dal precedente di legittimità menzionato, tale conclusione non potrebbe ritenersi condivisibile.

E ciò perché, sebbene la cessione del credito costituisca un negozio giuridico non vincolato, per legge o per volontà delle parti, alla forma scritta, che, come tale, può essere provato nell'intera sua consistenza con tutti i mezzi offerti dalla legge, devono ritenersi salvi i limiti di cui agli artt. 2721 e ss. c.c., discutendosi in tale ambito della prova di un contratto invocato in giudizio quale fonte di diritti e obblighi tra le parti contraenti, ancorché si tratti di negozio non stipulato tra le parti in causa⁵.

Trattandosi nella specie della prova di un contratto che si afferma di poter trarre dal fatto noto costituito dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vengono in rilievo i limiti alla prova per presunzioni posti dall'art. 2729, co. 2, c.c. tramite il richiamo all'art. 2721 c.c. Limiti oltre i quali, al netto delle eccezioni previste dall'art. 2724 c.c., l'autorità giudiziaria può consentire la prova per

³ Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4116/2016, cit.

⁴ Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021.

⁵ Cfr. in senso solo apparentemente contrario, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9549 del 08/09/1999, Rv. 529774 – 01, giacché, secondo il precedente di legittimità ivi richiamato *“il discrimine (...) non è dato dal fatto che il contratto sia invocato o meno da un terzo: lo stesso può essere, infatti, assunto quale fatto storico non solo dal terzo, bensì anche da uno dei contraenti, allorché si controverte non tanto su diritti nascenti direttamente dallo stesso bensì su diritti in ordine ai quali abbia una rilevanza meramente indiretta”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7400 del 1992). Nella specie, infatti, si controverte specificamente su diritti nascenti direttamente dal contratto invocato da uno dei contraenti.

testimoni (e per presunzioni semplici, ovvero ancora la c.d. prova atipica) soltanto in ragione di specifiche circostanze correlate alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, tendenzialmente legate alla possibile giustificazione della conclusione orale del contratto⁶; circostanze che, apparendo già in termini generali difficilmente configurabili nell'ambito della questione in esame, nella fattispecie non sono state oggetto di allegazione e dimostrazione da parte del soggetto asserito cessionario.

La qualità delle parti e la natura del contratto, infatti, al cospetto di un istituto bancario sottoposto a disposizioni e istruzioni di vigilanza e di operazioni economiche di rilevante valore economico, inducono a ritenere non spiegabile o giustificabile la mancata preconstituzione di un documento scritto. Del resto, la *ratio* dell'art. 2721 c.c. risiede proprio nella necessità di escludere la prova testimoniale in ragione dell'entità degli interessi in gioco.

La deroga, inoltre, è consentita dalla valutazione di "ogni altra circostanza" idonea a giustificare la mancata redazione del contratto per iscritto; ciò che, per le medesime ragioni espresse in ordine alla qualità delle parti e alla natura del contratto, deve ritenersi difficilmente configurabile⁷.

Nel caso di specie, di contro, non si ravvisano e non sono state dedotte circostanze specifiche inquadrabili nelle dette eccezioni o che possano giustificare il superamento dei menzionati limiti probatori, mentre viceversa dagli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta risulta l'esplicito riferimento a plurimi contratti scritti di cessione in blocco – [REDAZIONE] – che, tuttavia, allo stato non sono stati prodotti.

Né può assumere rilievo decisivo, affinché possa ritenersi superato il dubbio palesato dal primo giudice in ordine alla titolarità del credito in capo all'odierna reclamata, la certificazione notarile prodotta in sede di reclamo, giacché nulla tale certificazione è in grado di riferire in ordine al precedente contratto di cessione e alle ulteriori tre successive operazioni di cartolarizzazione; mentre, sotto altro profilo, alcun rilievo può assumere la circostanza del mero possesso di una copia del titolo in capo alla cessionaria, specie a fronte dei plurimi contratti di cessione a seguito dei quali non può escludersi che ciascuno dei precedenti cessionari disponga a sua volta della medesima documentazione.

Conseguentemente, attesa la valenza probatoria della documentazione effettivamente versata in atti, la prospettazione della parte reclamante appare allo stato sprovvista di supporto probatorio sotto il profilo della legittimazione sostanziale attiva, non essendo state prodotte prove documentali idonee a dimostrare che il credito correlabile ai rapporti bancari oggetto della presente causa sia stato

⁶ Cfr. Cass. Sez. 6, Ord. n. 14457 del 07/06/2013; Cass. Sez. 2, Sent. n. 1751 del 24/01/2018 Rv. 647153 – 03.

⁷ Si v. al riguardo Cass. civ. Sez. II, 20/04/2020, n. 7940, secondo cui "in tema di prova civile (...) la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta".

effettivamente ricompreso nelle richiamate operazione di cartolarizzazione e, dunque, ceduto da ultimo effettivamente ad [REDACTED]

Alla rilevata carenza probatoria in ordine alla legittimazione sostanziale attiva del creditore precettante segue l'assorbimento di ogni ulteriore contestazione.

Conclusivamente, ravvisandosi un *fumus* di fondatezza in ordine all'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo ad [REDACTED] il reclamo si rivela infondato e va, pertanto, respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.

[REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:

- **rigetta** il reclamo;

- [REDACTED]

Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 20.6.2025.

Il Giudice estensore

Giampaolo Bellofiore

Il Presidente

Francesco Paolo Pizzo